

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


## IL GIUDICE DI PACE DI MILANO - SEZ. VIII CIVILE

in persona dell'avy. $\qquad$ ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile n. R.G. 24311/2000 e discussa all'udienza del 18 marzo 2022

## VERTENTE TRA

AVV. GABRIELE ALFONZETTI, elettivamente domiciliato in Milano, Via San Barnaba n. 32 presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 del c.p.c.
-PARTE ATTRICE-

## CONTRO

ENI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONCLUSIONI DELLE PARTI: $\qquad$


Avv. Gabriele Alfonzetti
Via San Barnaba 32 - 20122 MILANO
Tel. 02/39469594-Fax 02i39522799

## ON.LE GIUDICE DI PACE DI MILANO

## Sezione VIII

RG.24311/2020

## Giudice Dott.ssa

Nellinteresse dell'
AVV.GABRIELE ALFONZETTI (C.F. LFNGRL83L31F205C.)
Contro

## ENI S.p.A. (CF. P.IVA

FOGLIO DI PC

## A - IN VIA PRINCIPALE

1) Accertare e dichiarare la vessatonetà - in ossequio al disposto dell'art. 1341 c.c. della clausola n. 15 comma 2 e 3 del contratto prodotto in atti sub all. 1 e stipulato tra Eni SpA e l'Avv.Gabriele Alfonzetti nonché della relativa clausola penale indicata per i sinistri con colpa del conducente, per i motivi meglio dedotti negli atti depositati, da intendersi espressamente richiamati e trascritti;
2) Accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola n 15 comma 2 e 3 del contratto prodotto in atti sub all. 1 e stipulato tra Eni SpA e l'Avv.Gabriele Alfonzetti nonché della relativa clausola penale indicata per i sinistri con colpa del conducente in quanto
contrarie al disposto degli artt 33 e 36 del Codice del Consumo, per 1 motivi meglio dedotti negli atti depositati, da intendersi espressamente richianati e trasctitt;
3) Di conseguenza dichiatate la nullità e/o inefficacia della clausola clansola n. 15 comma 2 e 3 del contratto prodotto in atti sub all. 1 e stipulato tra Enii SpA e l'Avv.Gabriele Alfonzetti nonché della relativa clausola penale indicata per i sinista con colpa del conducente, per i motivi meglio dedotti negli atti depositati, da intendersi espressamente richiamati e trascritti;
4) Di conseguenza condannate ENI S.p.A. (CF. $\longrightarrow$ P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, viale a restituire la somma di $€ 500,00=$ prelevata al Avv. Gabriele Alfonzetti, oltre interessi legali dal dovuto al salda;

## B-IN VLA SUBORDINATA

1) Accertare e dichiarate l'indebito arricchimento di ENI S.p.A. (CF
P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, viale nell'aver prelevato $€ 500,00=$ dalla Carta di Credito dell'Avv.Gabriele Alfonzetti, per 1 motivi dedotti negli atti depositati,
2) Di conseguenza condantare ENI S.p.A. (CF. P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, viale $\square$ a restituire la somma di $€ 500,00=$ prelevata al Avv,Gabriele Alfonzetti, oltre interessi legali dal dovoto al saldo;

## C - IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate, disporre l'integrale compensazione delle spese legali;

## D-IN OGNI CASO

1) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritri ed onorari con la maggiorazione del $15 \%$ per spese generali dell'incardinato procedimento, comprensive di I.V.A. e C.P.A. come per legge.

GIUDICE DI PACE DI MILANO
Dott.ssa
Nel procedimento R.G. 24311/2020 promosso da:
Avv. Gabriele Alfonzetti - in proprio ex art. 86 c.p.c.

- parte attrice
contro
Eni S.p.A. - con avv
parte convenuta


## FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DI ENI S.P.A.
Eni S.p.A., rappresentata e difesa come in epigrafe, si rivolge all'tl.mo Giudice di Pace di Milano per ivi sentire accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

## NEL MERITO

Rigettare integralmente le domande di parte attrice perché infondate, in fatto $e$ in dirito, per i motivi esposti in nartativa

## IN OGNI CASO

Con vittoria di compensi e spese
Milano, li 25 novembre 2021
$\mathrm{Avv} \longrightarrow$

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato via PEC, l'avv, Gabriele Alfonzetti ha convenuto in giudizio la società ENI S.p.A. per sentirla, previo accertamento della vessatorieta anche ex art. 1341 del c.c. della clausola n. 15, comma 2 e 3 del contratto intercorso tra le parti, condannare alla restituzione della somma di e. 500,00 anche a titolo di indebito arricchimento, oltte interessi legali dal dovuto sl saldo, con vittoria delle spese e compensi del giudizio.

Asseriva parte attrice che per il tramite del sito internet wwwienjoyit, aveva sottoscritto un confratto con la convenuta per l'utilizzo del servizio di Car Sharing "Enjoy", attraverso il quale aveva in data 27.12.2017 preso a noleggio la vettura Fiat 500 tg .

Affermava, ancora, l'attore che non appena iniziata la guida era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, per responsabilita del conducente di un ciclomotore, che attraversato l'incrocio con semaforo rosso, aveva tentato di sorpassarlo.

Precisava, oltremodo l'avv. Gabriele Alfonzetti di avere nellimmediatezza contatto il servizio clienti di Enjoy e proceduto alla redazione della constatazione amichevole, nella quale indicava la propria mancanza di responsabilità nella causazione dell'incidente stradale.

Concludeva, infine, l'attore che a distanza di sei mesi parte convenuta aveva provveduto a prelevare dalla sua carta di credita la somma di $\epsilon$. 500,00 a titolo di penale in modo indebito per non ricorrere alcuna sua responsabilità nella causazione del sinistro di cui sopra e stante la vessatorietà della clausola di cui all'art. 15 delle condizioni generali di
contratto.

Si costituiva la società Eni S.p.A., la quale nel confutare le deduzioni attoree, rilevava che parte attrice era risultata responsabile del sinistro per quanto riportato nella constatazione amichevole dalla stessa sottoscritta, con conseguente imputabilità alla medesima della penale prevista all'art. 15 delle condizioni generali di contratto ed all'art. 8 del Regolamento, le cui clausole erano state accettate con la modalita del doppio point ad click ex art. 1341 e 1342 del c.c., di cui era da escludersi Ia contrarietà al codice del consumo, non determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Concesso termine per il deposito di memorie istruttorie e documenti, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 16.04 .2021 per la disamina delle istanze istruttorie.

Ammessa ed assunta la prova testimoniale articolata da parte convenuta, se pur limitatamente ai capitoli n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 'f della memoria istruttoria della medesima, la causa era spostata al 26.11 .2021 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note conclusive fino all'udienza.

A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 18.09 .2022 il giudizio era introitato in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione posta al vaglio dello scrivente Giudice di Pace riguarda un contratto telematico intercorso tra le parti in causa ed in particolare la validità dell'art. I5 delle condizioni generali di contratto, il quale prevede I'addebito al cliente in ipotesi di sinistro di tutti $\mathbf{i}$ danni e di una penale,
stabilita in e 500,00 qualora vi sia stata responsabilita del conducente cliente dell'auto noleggiata e questo abbia provveduto a rispettare il proprio dovere di comunicazione immediata di quanto accaduto.

Si osserva che vige nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme nella conclusione dei contratti, a parte alcune eccezioni per le quali è espressarnente prevista per la loro validità la forma scritta (art. 1350 del c.c.).

Pertanto, le parti contraenti possono esprimere il loro consenso nei confronti di un determinato accordo negoziale in qualsiasi modo, come ad esempio per fatti concludenti o mediante accesso al sito internet e attraverso la "spuntatura" di una casella e con la digitazione on line del tasto negoziale "accetto".

In tale ultima ipotesi viene a configurarsi quella figura negoziale c.d. "point and click", che consiste nella compilazione di un form e la manifestazione della propria accettazione delle previsioni contrattuali cliccando sul pulsante negoziale virtuale, dopo avere preso visione delle condizioni generali di contratto.

Se pur, comunque, con tali modalità si può ritenere concluso il contratto, una problematica si pone nel caso in cui siano ravvisabili nello stesso delle clausole vessatorie, in cui si ha un indebolimento della posizione contrattuale di una parte, in quanto la medesima viene appesantita con obblighi o oneri stabiliti dall'accordo contrattuale o, ancora, poiché viene privata di prerogative - in termini di diritti o poteri specifici - che normalmente avrebbe.

La normativa di riferimento inerente alle citate clausole vessatorie è quella
prevista dagli artt. 1341, 1342 e 1370 del c.c. e quella degli artt. 33 - 38 del Codice del consumo.

Occorte prima perd evidenziare che l'e-commerce è oggetto di una disciplina comunitaria frammentaria ed asistematica, recepita dal D.lgs. n. 70/2008, che non è idonea a cogliere compiutamente la peculiarità della forma elettronica, in quanto gran parte ancorata ai principi dettati per il negozio giuridico tradizionale.

In particolare, l'art. 12, comma 3, del citato D.lgs., pur prevedendo l'obbligo in capo al prestatore di rendere conoscibili ai contraenti informatici le condizioni generali di contratto, si presenta lacunoso nel non disciplinare le modalità con le quali tali condizioni generali debbano essere manifestate al contraente online.

Ne consegue che le condizioni generali di contratto pubblicate all'interno di un sito web di e-commerce dovranno essere redatte in conformita sia alle disposizioni di cui all'art. 1341 c.c., sia alla luce di quanto previsto nel D.lgs. n. 70/2003.

Quindi, le condizioni generali di contratto saranno efficaci nei confronti del contraente online, qualora queste siano portate a conoscenza di quest'ultimo, prima ancora dell'accettazione.

A questo punto, però, si rende necessario stabilire come e quando tali condizioni possano ritenersi conosciute o conoscibili dal contraente telematico e, logicamente, efficaci.

Orbene, affinché le condizioni generali del contratto possano essere considerate efficienti, è necessario che siano riportate nel testo contrattuale online e che siano accessibili mediante pagina web o siano
comunque conoscibili per relationem.
Tuttavia, quanto detto subirà una diversa declinazione nel caso in cui si tratti di clausole vessatorie, per le quali è necessaria una specifica approvazione per iscritto del contraente ai sensi del 2 comma del citato art. 1841 del c.c., ponendosi la questione se il "riempimento" di una web form, contenente diciture del tipo "accetto" o simili, sia o meno assimilabile a quanto richiesto dal sopra menzionato art. 1341, 2 comma, del c.c., ossia ad una vera e propria sottoscrizione.

Ora, se pur questo Giudice di Pace è a conoscenza che una parte della giurisprudenza, asserisce che sia sufficiente il "doppio click" da parte dell'utente online, per ritenere adempiuta la prevista sottoscrizione di cui al suddetto art. 1941, 2 comma, del c.c., lo scrivente ritiene che l'accettazione delle clausole vessatorie contenute nei contratti telematici debba avvenire mediante firma elettronica, segnatamente, digitale.

Pertanto, se i documenti informatici risultano sottoscritti con firma elettronica qualificata e con firma digitale, si può ritenere soddisfatto il requisito della forma ab substantiam, ed altresì, possono ritenersi efficaci le clausole vessatorie contenute in un contratto telematico, purché sottoscritte dall'aderente con una di tali firme elettroniche.

Ebbene, nel caso in esame, dovendosi considerare la clausola di cui all'art. 15 vessatoria per porre delle limitazioni alla facoltà dell'altro contraente di apporre eccezioni, questa necessitava della sua approvazione per iscritto quanto meno per mezzo delle firme elettroniche, non ritenendosi sufficiente il solo doppio click.

Si osserva, inoltre, che come sostenuto anche dalla giurisprudenza di

legittimita: "L'esigenza de speçficilà e separatezza imposta dall'art. 1341 e.c. non è soddisfatta mediante ì richiamo cumulativo numerico e la sottoscriztone indiscrininata di tutte o di gran parte delle condiziont generall di contratto, soto aloure delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla soltoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscidare I'altenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specjficamente approvate" (Cass. Civ. Sez. VI ordinanza n . 20606/2016),

Quindi, nel caso sub iudice, oltremodo non può certamente ritenersi garantita l'attenzione dell'attore - contrsente debole verso la clausola a lui sfavorevole e, qaindi, non integrato il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art 1341 comma 2 c.c., con il solo doppio click, in preseriza di un richiamo in blocco di tutte le condizioni generali ds contratto.

Sul punto, infatti, il teste escusso sig ba dichiarato: 'Posso dire che per andare avanti nella registrazione occorre clicaare sulle condizzoni generali di contratto al fine di aprive it documento per poi spuntare la casella di accettazione per poter prosegutre" ed ancora "Non ricordo se prima di approvarle sia necossario leggerle tuite", in tal modo confermando che le predette condizioni generali erano dal sistema richiamate in blocco senza alcuna distinzione rispetto a quelle aventi natura di vessatorieta.

In conclusioni, quindi, non ritenendosi per i sopra esposti motivi sottoscritta ai sensi dell'art. 1341, 2 comma, del ce la clausola n. 15 del contratto in questione comportante lapplicazione della penale in ipotesi di sinistro con responsabilita in capo al cliente, la domanda attorea di
restituzione della somma di e. 500,00 deve essere accolta
Su tale somma si riconoscono gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14 e tenuto in considerazione della non complessità della questione trattata e del valore contenuto della tredesima.

La presente sentenza deve essere munita, ai sensi di legge, della clausola di provvisoria esecutivita di cui all'art. 282 c.p.c.
P.QM

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede

- condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di $\epsilon, 500,00$ per come in motivazione, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna la parte convenuta stessa a pagare le spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi €. 373,00 , di cuil e. 43,00 a titolo di contributo unificato, oltre spese generali $15 \%$, IVA e Cassa Avvocati.
- sentenza provvisoriamente esecutiva

Cosi deciso in Milano il 16 maggio 2022


